PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA COSTITUZIONE A TITOLO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL DIRITTO D'USO DI PROGRAMMI APPLICATIVI

Tra

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (di seguito denominata "*amministrazione concedente*"), con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, codice fiscale n. 80014930327, nella persona del dott. Maurizio Blancuzzi, nato a Udine l'11 febbraio 1962, il quale interviene in nome e per conto della stessa nella sua qualità di Direttore del Servizio Sistemi informativi ed e-government;

e

la Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata "amministrazion
utilizzatrice"), con sede in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224
nella persona del dott. Sergio Bettotti, nato a Rovereto (TN) il 21 settembre 1962, i
quale interviene in nome e per conto della stessa nella sua qualità di Dirigent
Generale del Dipartimento Innovazione, ricerca e I.C.T., autorizzato all
sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta provinciale ri
di data;

VISTI

- l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- l'articolo 25, primo comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999";
- l'articolo 1 della direttiva ministeriale 19 dicembre 2003, recante "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";

PREMESSO

- che l'*amministrazione concedente* è titolare del programma applicativo denominato Card Management System (di seguito "*il programma*"), soluzione informatica sviluppata dalla propria società in house Insiel S.p.A. per la gestione del ciclo di vita della Tessera Sanitaria Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS);
- *il programma*, in osservanza delle norme vigenti in materia, è stato sviluppato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali dell'*amministrazione concedente*, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico:
- l'amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate, ha espresso all'amministrazione concedente una valutazione positiva circa l'opportunità di utilizzare il programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle necessarie personalizzazioni, e ne ha pertanto richiesto il riuso;
- l'*amministrazione concedente*, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 (Oggetto)

1. L'amministrazione concedente concede all'amministrazione utilizzatrice il diritto di utilizzare, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il programma, completo della relativa documentazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate.

ART. 2 (Messa a disposizione del programma)

- 1. L'amministrazione concedente, direttamente o per il tramite della propria società in house Insiel S.p.A., metterà a disposizione dell'amministrazione utilizzatrice il programma in formato sorgente e la relativa documentazione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.
- 2. *Il programma* verrà installato a cura e spese dell'*amministrazione utilizzatrice*, direttamente o per il tramite della propria società in house Informatica Trentina S.p.A.

ART. 3 (Titolarità del programma)

1. Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del *programma* rimangono in via esclusiva in capo all'*amministrazione concedente*.

ART. 4 (Brevetti, diritti di autore, proprietà intellettuale)

- 1. L'amministrazione concedente garantisce che il programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
- 2. Pertanto l'*amministrazione concedente* manleva e tiene indenne l'*amministrazione utilizzatrice* da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul programma.
- 3. L'*amministrazione utilizzatrice* prende atto che *il programma* è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

ART. 5 (Responsabilità)

- 1. L'amministrazione utilizzatrice dichiara, in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico, di ben conoscere il programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenerli, sulla base di tali verifiche, idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendono necessarie.
- 2. L'amministrazione utilizzatrice solleva l'amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente atto.
- 3. L'amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti del programma operati dalla stessa amministrazione utilizzatrice, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l'amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

ART. 6 (Nuove versioni del programma e manutenzione)

- 1. Qualora *il programma* venga personalizzato, modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese dell'*amministrazione concedente* e/o *utilizzatrice*, resta sin d'ora pattuito che dette personalizzazioni e/o modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso all'altra ai sensi e per gli effetti del presente atto.
- 2. Personalizzazioni, modifiche od integrazioni che dovessero rendersi necessarie, dall'amministrazione potranno anche essere richieste all'amministrazione concedente, la quale vi provvederà, previo specifico accordo, a propria cura ed a spese dell'amministrazione utilizzatrice anche, se del caso, avvalendosi della propria società in house Insiel S.p.A., per l'effetto acquistando il diritto di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico delle nuove versioni, obbligandosi nel contempo concedere

- all'*amministrazione utilizzatrice*, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzarle.
- 3. Per ogni altro servizio, diverso dalla personalizzazione, modifica od integrazione, connesso all'utilizzo di quanto oggetto del presente atto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di data center, gestione e manutenzione ordinaria, assistenza e formazione, monitoraggio, desktop, consulenza), l'amministrazione utilizzatrice potrà altresì, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di installazione di cui all'articolo 2, avvalersi, a proprie spese e previo specifico accordo, dell'amministrazione concedente la quale, in considerazione ed al fine del perseguimento degli obiettivi di proprio interesse specificati nelle premesse, si impegna sin d'ora, per il periodo suddetto, a garantire l'erogazione dei servizi richiesti, direttamente o per il tramite della propria società in house Insiel S.p.A.

ART. 7 (Divieto di subconcessione)

1. All'*amministrazione utilizzatrice* è fatto divieto di stipulare con altri soggetti, di qualsiasi natura, che ne abbiano fatto richiesta, atti aventi ad oggetto la subconcessione del diritto d'uso del *programma* o le nuove versioni di cui all'articolo 5.

ART. 8 (Riservatezza)

1. L'amministrazione concedente e l'amministrazione utilizzatrice si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, anche privati, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

ART. 9 (Oneri finanziari)

- 1. Gli oneri finanziari sostenuti dall'a*mministrazione concedente* per l'attuazione del presente atto, saranno rimborsati dall'*amministrazione utilizzatrice* entro 60 giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta e relativa documentazione.
- 2. Le spese del presente atto sono a totale carico dell'*amministrazione utilizzatrice*.

ART. 10 (Controversie)

1. L'amministrazione concedente e l'amministrazione utilizzatrice si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

RIFERIMENTO: 2010-D320-00027

Trieste, lì
Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Il Direttore del Servizio Sistemi informativi ed e-government (dott. Maurizio Blancuzzi)
Trento, lì
Per la Provincia Autonoma di Trento Il Dirigente Generale del Dipartimento Innovazione, ricerca e I.C.T. (dott. Sergio Bettotti)